



COMUNE DI OZZERO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Codice Ente 10081	Protocollo N.
DELIBERAZIONE N. 70 in data 23.07.2020 Soggetta invio capogruppo ☐	

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: MODIFICA AL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022 (PTFP) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 26 DEL 05/03/2020.

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **VENTITRE** del mese di luglio alle ore **12:15** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

VILLANI GUGLIELMO	Presente
MALVEZZI VITTORIO ETTORE	Presente
INVERNIZZI PIETRO	Assente

Totale presenti: **2**

Totale assenti: **1**

Assiste il Segretario Comunale, **DOTT. PEPE PAOLO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, ING. **VILLANI GUGLIELMO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Segretario Comunale all'inizio della seduta, chiede se sussistano obblighi di astensione ai sensi dell'art. 78, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in relazione ai punti iscritti all'odierno ordine del giorno.

Nessuno dei Presenti dichiara la sussistenza di obblighi di astensione

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del d.lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone: *"1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare."*;
- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;
- l'art. 22, comma 1, del d.lgs.75/2017, ha previsto che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del d.lgs.165/2001, come introdotte dall'art. 4, del d.lgs.75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del d.lgs.165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;
- con Decreto 8/05/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;
- le linee guida (...) definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica riservando agli enti locali una propria autonomia nella definizione dei Piani;
- le linee guida, quindi, lasciando ampio spazio agli enti locali, e individuando per tutte le pubbliche amministrazioni una dotazione organica pari ad una "spesa potenziale massima" affermano: *"per le regioni*

e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima (della dotazione organica) resta quello previsto dalla normativa vigente".

Dato quindi atto che, in ossequio all'art. 6 del d.lgs.165/2001 e alle Linee di indirizzo sopra richiamate, è necessario per l'ente definire tale limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e che in tale limite l'amministrazione:

- potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ricordando però che l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;
- dovrà indicare nel PTFP, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs.165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 15-11-2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento della proposta di Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020 – 2022, nella quale è presente tra le altre programmazioni, quella del fabbisogno del personale 2020-2022.

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 05/03/2020, di approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2020/2022, adottata in conformità alla previgente disciplina, nelle more della pubblicazione del decreto ministeriale attuativo dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 e s.m.i., con la previsione delle seguenti azioni assunzionali:

- D 1 – Istruttore Direttivo Amministrativo contabile – part-time 91,90%;

Considerato che in data 27 aprile 2020, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 108, è stato emanato il decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i., che dispone l'entrata in vigore delle nuove norme con decorrenza dal 20 aprile 2020.

Ritenuto opportuno procedere ad una modifica e integrazione della programmazione dei fabbisogni 2020/2022, alla luce delle novità introdotte in materia di capacità assunzionale dei comuni, come risulta dall'allegato n. 1;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui *"A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate"*;

Richiamato l'art. 3, comma 10-bis, primo periodo, del D.L. 90/2014, per cui *"Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente"*;

Visto il d.lgs. 267/2000;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Rilevata la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL 267/2000, dal Responsabile del Servizio personale, per quanto attiene la regolarità tecnica dell'atto;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio contabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1 del TUEL 267/2000, in ordine alla regolarità contabile;

Tutto ciò premesso

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Di approvare la modifica e integrazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2020/2022, di cui alla precedente deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 05/03/2020, alla luce delle novità introdotte dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 58/2019, e s.m.i., nonché del relativo decreto ministeriale attuativo del 17 marzo 2020, come dettagliatamente illustrato nell'allegato n.1 che qui si approva e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che prevede le azioni seguenti:

anno 2020:

- assunzione entro il mese di Ottobre 2020, a tempo indeterminato e pieno, di n. 1 Agente Polizia Locale, Cat. C1, da assegnare all'Ufficio di Polizia Locale da reclutare mediante concorso, previa verifica della disponibilità di personale in sovrannumero ai sensi dell'art. 34-bis del d.lgs. 165/2001), in forza della programmazione di fabbisogno 2019;

- assunzione, a tempo indeterminato e pieno, di n. 1 Istruttore Direttivo – Amministrativo Contabile, Cat. D1, da assegnare al Servizio Finanziario da reclutare mediante concorso, previa verifica della disponibilità di personale in sovrannumero ai sensi dell'art. 34-bis del d.lgs. 165/2001);

anno 2021:

- assunzione, a tempo indeterminato e pieno, di n. 1 Istruttore Direttivo – Amministrativo Contabile, Cat. D1, da assegnare al Servizio Amministrativo da reclutare mediante concorso, previa verifica della disponibilità di personale in sovrannumero ai sensi dell'art. 34-bis del d.lgs. 165/2001), subordinatamente alla cessazione dal servizio per collocamento a riposo di n. 1 dipendente Categoria D6 – Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile. Tale assunzione sarà effettuata a valere sullo spazio assunzionale disponibile nel 2021, alla luce dei conteggi effettuati e che prevederanno nuovamente, in sede di prima applicazione, l'utilizzo dei dati finanziari relativi alle medesime annualità utilizzate per l'anno 2020.

La previsione dell'azione assunzionale predetta sarà inserita nella programmazione del fabbisogno 2021/2023, di prossima attuazione;

3. Di dare atto che per effetto delle assunzioni programmate come sopra, la dotazione organica dell'ente risulta essere la seguente:

SERVIZI/UFFICI					Al 01/01/2020	Procedura concorsuale in progettazione	Entro il 31/12/2020
	A	B	C	D	TOTALE		TOTALE
ECONOMICO - FINANZIARIO			1	1	2	D1	3
AMMINISTRATIVO		3	1		4		4
TECNICO MANUTENTIVO			1	1	2		2
VIGILANZA					0	1C	1
					8		10

4. Di dare atto che:
 - la capacità assunzionale dell'Ente è riepilogata all'allegato A) alla presente Deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- il costo delle assunzioni programmate, a valere sullo spazio assunzionale consentito dall'applicazione delle nuove norme, ammonta ad Euro 59.768,71 per l'anno 2020, come da prospetto all. B) alla presente deliberazione;
5. Di dare atto che le assunzioni previste e la dotazione organica risultante rispettano il limite massimo di spesa potenziale, identificato nel limite di contenimento della spesa di personale previsto dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006, anche alla luce della esclusione della spesa derivante dalle assunzioni effettuate a valere sul nuovo spazio assunzionale dell'ente ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.m. 17 marzo 2020;
 6. Di dare atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2020;
 7. Di provvedere ad inviare Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto a SICO entro 30 giorni dall'adozione, come previsto dall'art. 6-ter comma 5 del d.lgs. 165/2001, per cui *“Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”*;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.



FILE DI CALCOLO INCREMENTO ASSUNZIONALE D.L. 34/2019.
UTILIZZARE SE LA % DEL COMUNE E' INFERIORE ALLA SOGLIA DELLA Tabella 1

FASE 1	POPOLAZIONE	FASCIA	TURN OVER RESIDUO
INSERIMENTO DATI GENERALI ENTE	1459	B	28.580,71

FASE 2	SPESE PERSONALE RENDICONTO 2019	345.763,10
INSERIMENTO VALORI FINANZIARI	ENTRATE RENDICONTO 2017	1.657.788,87
	ENTRATE RENDICONTO 2018	1.887.690,27
	ENTRATE RENDICONTO 2019	1.636.837,73
	FCDE PREVISIONE 2018 (eventualmente assestato)	249.511,65
	ENTRATE NETTO FCDE	1.477.927,31

FASE 3	23,40%
CALCOLO % ENTE	

FASE 4	FASCIA	POPOLAZIONE	Tabella 1	Tabella 3
RAFFRONTO % ENTE CON % TABELLE	a	0-999	29,50%	33,50%
	b	1000-1999	28,60%	32,60%
	c	2000-2999	27,60%	31,60%
	d	3000-4999	27,20%	31,20%
	e	5000-9999	26,90%	30,90%
	f	10000-59999	27,00%	31,00%
	g	60000-249999	27,60%	31,60%
	h	250000-1499999	28,80%	32,80%
	i	1500000>	25,30%	29,30%

FASE 5	76.924,11	28,60%
CALCOLO INCREMENTO ASSUNZIONALE DISPONIBILE (se segno +)		

FASE 6	23,00%	Tabella 2	ANNO 2020
VERIFICA RISPETTO INCREMENTO % PROGRESSIVO Tabella 2		0-999	23,00%
		1000-1999	23,00%
		2000-2999	20,00%
	incremento massimo teorico	3000-4999	19,00%
	incremento entro limite Tabella 2	5000-9999	17,00%
	incremento effettivo	10000-59999	9,00%
		60000-249999	7,00%
		250000-1499999	3,00%
		1500000>	1,50%

(EVENTUALE)		
FASE 7	incremento effettivo + bonus facoltà residua	105.504,82
APPLICAZIONE TURN-OVER RESIDUO		
FASE 8	applicazione valore massimo teorico se inferiore a valore FASE 8 (segno negativo)	76.924,11
VERIFICA FINALE RISPETTO % MASSIMA SOGLIA Tabella 1		

Costo nuova assunzione										
Livello	Stipendio	Contributi	Inail	TOTALE	incremento fondo (stima)	oorr fondo	totale fondo	totale generale	n. unità	
D	23.980,09	6.877,49	239,80	31.097,38		0,00	0,00	31.097,38	1,00	31.097,38 €
C	22.039,41	6.320,90	220,39	28.580,71		0,00	0,00	28.580,71	1,00	28.580,71 €
B3G	20.652,45	5.923,12	206,52	26.782,10		0,00	0,00	26.782,10	0,00	- €
B	19.396,77	5.562,99	193,97	25.153,73		0,00	0,00	25.153,73	0,00	- €
										59.678,09 €
					CAPACITA' ASSUNZIONALE 2020					76.924,11 €
					SALDO					17.246,02 €

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2022

articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 58/2019, e s.m.i.
decreto ministeriale 17 marzo 2020

In forza dell'art. 33, D.L. 34/2019 e del DM 17/03/2020 risulta necessario individuare e parzialmente rideterminare sia le limitazioni di spesa vigenti sia le facoltà assunzionali per il Comune di Ozzero secondo la nuova disciplina, così articolate:

- A) contenimento della spesa di personale;
- B) capacità assunzionali a tempo indeterminato;
- C) spesa per lavoro flessibile;
- D) effettuazione di progressioni verticali.

L'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, modificato dall'art. 1, comma 853, della legge 160/2019 nonché dall'art. 17, comma 1-ter della legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, disponendo che: *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle 'unioni dei comuni' ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018".*

Va ribadito che le previsioni dei decreti in esame modificano sostanzialmente il quadro di riferimento in tema di definizione della capacità assunzionale dei comuni, prevedendo in sintesi:

- 1) Che restano vigenti le norme generali sul *turnover* e sulla spesa di personale (art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014 e art. 1, commi 557 e 562, della legge 296/2006);
- 2) Che per individuare la propria capacità assunzionale di competenza i comuni devono determinare, per ciascun anno, il rapporto percentuale tra la spesa di personale rilevata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato e le entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati. Queste vanno ridotte dell'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in sede previsionale nell'ultima delle tre annualità, eventualmente assestato;
- 3) Che tale percentuale va comparata con i valori soglia previsti nelle Tabelle 1 e 3 del decreto ministeriale attuativo, al fine di collocare l'ente in una delle tre fasce determinate dai valori percentuali di riferimento in funzione della classe demografica di appartenenza;
- 4) Che secondo il proprio posizionamento rispetto alle soglie anzidette l'ente assume diverse conseguenze in termini di capacità assunzionale, ovvero:
 - i comuni il cui rapporto si colloca sotto la soglia percentuale individuata in Tabella 1 possono assumere utilizzando la capacità concessa dall'art. 33, comma 2, in aggiunta agli eventuali resti della capacità assunzionale degli ultimi 5 anni (ex art. 14-*bis* del D.L. 4/2019 convertito in legge 26/2019), fino al raggiungimento della soglia stessa; le assunzioni effettuate utilizzando la capacità aggiuntiva derivante dall'applicazione del decreto sono poste in deroga al vincolo di spesa per il personale in valore assoluto di cui ai commi 557 e 562 della legge 296/2006;
 - i comuni che si collocano tra i valori soglia percentuali individuati nella Tabella 1 e nella Tabella 3 del decreto attuativo mantengono il turnover c.d. "ordinario", ma debbono contestualmente garantire che il rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti dell'anno corrente non sia superiore al medesimo rapporto registrato nell'ultimo rendiconto approvato;
 - i comuni che si collocano al di sopra della soglia percentuale individuata in Tabella 3 mantengono l'ordinaria capacità di assumere, ma devono programmare un rientro (anche attraverso un incremento delle entrate correnti) al di sotto della soglia stessa entro l'anno 2025. In caso non raggiungano tale obiettivo, applicano un turnover ridotto del 30% a decorrere da tale anno e fino al conseguimento del valore soglia anzidetto;
- 5) Che l'effettuazione di nuove assunzioni, per gli enti che si collocano nella fascia più bassa, è comunque subordinata al rispetto di una ulteriore percentuale, individuata in Tabella 2 del decreto ministeriale attuativo, che contiene progressivamente l'incremento di spesa, anno per anno, rispetto a quella del 2018;
- 6) Che se dispongono di capacità assunzionale residua, relativa ai 5 anni precedenti, i comuni collocati nella fascia più bassa possono disporne secondo le regole di cui all'articolo 3, comma 5, del D.L. 90/2014, convertito in legge 114/2014, e s.m.i., in aggiunta a quella determinata secondo le percentuali di incremento previste in Tabella 2, fermo il limite percentuale complessivo di cui alla Tabella 1.

Ricostruita, pertanto, la situazione dell'ente, alla luce delle norme vigenti, come segue:

A) Contenimento della spesa di personale

A1. Normativa

Art. 1, comma 557, 557- <i>bis</i> e 557- <i>quater</i> , della legge 27 dicembre 2006, n. 296	Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) lettera abrogata;
--	--

	b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
--	--

A2. Situazione dell'ente

Preso atto che l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

Ricordato che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014, è pari a € 425.103,81:

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART.1 COMMA 557 DELLA L. 296/2006			
ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VALORE MEDIO TRIENNIO
415.824,72	430.375,43	428.511,27	425.103,81

Evidenziato che l'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale attuativo 17 marzo 2020, dispone che *“La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”* e che, pertanto, il costo delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate mediante l'utilizzo della capacità assunzionale concessa in applicazione dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 e s.m.i. potrà essere escluso dal computo del limite di spesa in valore assoluto.

B) Capacità assunzionali

B1. Normativa

Richiamate le seguenti disposizioni vigenti con riferimento alla capacità assunzionale:

- Art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90
- Art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
- Art. 1, comma 479, lett. d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232
- Art. 3, comma 5-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto dall'art. 14-bis del decreto - legge n. 4/2019, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26;
- Art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e relativo decreto attuativo;

Evidenziato in particolare che, quanto all'ipotesi della maturazione di resti assunzionali del precedente regime normativo:

- a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 3, comma 5-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto dall'art. 14-bis del decreto-legge n. 4/2019, per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima

annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo *turnover*.

- a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 26/2019 del D.L. 4/2019 (30 marzo 2019) è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali della facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente;

- la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei Conti, sul conteggio ed utilizzo dei resti, ha precisato che il riferimento "al triennio precedente" (oggi quinquennio) inserito nell'art. 4, comma 3, del D.L. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo a ritroso rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni.

B2. Verifica situazione dell'Ente

Verificato, in applicazione delle regole introdotte dal richiamato articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i., e del decreto ministeriale attuativo, effettuando il calcolo con riferimento al rendiconto di gestione degli anni 2016, 2017 e 2018 per le entrate, al netto del FCDE dell'ultima delle tre annualità considerate, e dell'anno 2018 per la spesa, che:

- 1) Il comune evidenzia un rapporto percentuale tra spesa ed entrate pari al 23,40%
- 2) Con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell'ente, la percentuale prevista nel decreto ministeriale attuativo in Tabella 1 è pari al 28,60% e quella prevista in Tabella 3 è pari al 32,60%;
- 3) Il comune si colloca pertanto entro la soglia più bassa, disponendo di un margine per capacità assunzionale aggiuntiva teorica rispetto a quella ordinaria, da utilizzare per la programmazione dei fabbisogni del triennio 2020/2022, con riferimento all'annualità 2020, di Euro 76.924,11, individuato applicando le soglie percentuali definite dalla Tabella 1 di cui all'art. 4, comma 1, del d.m. 17 marzo 2020;
- 4) L'ulteriore parametro di incremento progressivo della spesa rispetto a quella sostenuta nell'anno 2018, previsto in Tabella 2 del richiamato decreto attuativo, non è applicabile in quanto eccede l'importo individuato dalla predetta Tabella 1;
- 5) Nel 2020 risulta ancora disponibile una capacità assunzionale derivante dai resti del quinquennio precedente (2015/2019 su cessazioni 2014/2018) pari ad Euro 28.580,71, che non può essere utilizzata ma resta disponibile per eventuali impieghi futuri fino al 2024;
- 6) Tale capacità residua infatti non può aggiungersi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale attuativo, a quella determinata ai sensi della Tabella 2 anzidetta, in quanto eccedente l'importo consentito dalla Tabella 1;
- 7) Come evidenziato dal prospetto di calcolo allegato A) alla presente deliberazione, la capacità assunzionale complessiva del comune per l'anno 2020 ammonta pertanto conclusivamente a **Euro 76.924,11;**

Vista la seguente proposta, predisposta con il contributo dei Responsabili dei vari servizi, relativa alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022, a modifica e integrazione di quanto stabilito con deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 05/03/2020:

anno 2020:

- assunzione entro il mese di Ottobre 2020, a tempo indeterminato e pieno, di n. 1 Agente Polizia Locale, Cat. C1, da assegnare all'Ufficio di Polizia Locale da reclutare mediante concorso, previa verifica della disponibilità di personale in sovrannumero ai sensi dell'art. 34-bis del d.lgs. 165/2001), in forza della programmazione di fabbisogno 2019;

- assunzione, a tempo indeterminato e pieno, di n. 1 Istruttore Direttivo – Amministrativo Contabile, Cat. D1, da assegnare al Servizio Finanziario da reclutare mediante concorso, previa verifica della disponibilità di personale in sovrannumero ai sensi dell'art. 34-bis del d.lgs. 165/2001);

anno 2021:

- assunzione, a tempo indeterminato e pieno, di n. 1 Istruttore Direttivo – Amministrativo Contabile, Cat D1, da assegnare al Servizio Amministrativo da reclutare mediante concorso, previa verifica della disponibilità di personale in sovrannumero ai sensi dell'art. 34-bis del d.lgs. 165/2001), subordinatamente alla cessazione dal servizio per collocamento a riposo di n. 1 dipendente Categoria D6 – Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile;

Tale assunzione sarà effettuata a valere sullo spazio assunzionale disponibile nel 2021, alla luce dei conteggi effettuati e che prevederanno nuovamente, in sede di prima applicazione, l'utilizzo dei dati finanziari relativi alle medesime annualità utilizzate per l'anno 2020.

La previsione dell'azione assunzionale predetta sarà inserita nella programmazione del fabbisogno 2021/2023, di prossima attuazione.

Rilevato che, alla luce delle assunzioni programmate come sopra, la dotazione organica dell'ente risulta essere la seguente:

SERVIZI/UFFICI					Al 01/01/2020	Procedura concorsuale in progettazione	Entro il 31/12/2020
	A	B	C	D	TOTALE		TOTALE
ECONOMICO - FINANZIARIO			1	1	2	D1	3
AMMINISTRATIVO		3	1		4		4
TECNICO MANUTENTIVO			1	1	2		2
VIGILANZA					0	1C	1
					8		10

Dato atto che le assunzioni a tempo indeterminato programmate danno luogo a un utilizzo di spazio assunzionale, a valere sulla quota disponibile di **Euro 59.678,09**, stimato secondo i conteggi agli atti del Servizio Personale dell'Ente, e che pertanto tali azioni assunzionali sono pienamente compatibili con la disponibilità derivante dall'applicazione delle nuove regole di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e smi e del relativo decreto attuativo 17 marzo 2020, anzi richiamati.

C) Lavoro flessibile

Atteso poi che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014 dispone "4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

Vista la deliberazione n. 2/SEAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.";

Richiamato quindi il vigente art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Vista la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha affermato il principio di diritto secondo cui *"Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni"*;

Preso atto pertanto che le spese per il personale utilizzato "a scavalco d'eccedenza", cioè oltre i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, rientrano nel computo ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010 oltre che nell'aggregato "spesa di personale", rilevante ai fini dell'art. 1, comma 557, legge 296/2006;

Richiamato il nuovo *comma 2*, dell'articolo 36, del d.lgs.165/2001 – come modificato dall'art. 9 del d.lgs.75/2017 – nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi *esclusivamente* per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;

Dato atto che tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti:

- a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
- b) i contratti di formazione e lavoro;
- c) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga;

Dato atto che non si rilevano nuove necessità alla data odierna, quindi la situazione rimane immutata:

Il limite di spesa per lavoro flessibile come di seguito specificato:

LIMITE SPESA LAVORO FLESSIBILE - ANNO 2009 € 638,88

D) Progressioni verticali

Dato atto che, sulla base della programmazione di cui sopra, in questo ente, **non si verificano** le condizioni per l'applicazione dell'art. 22, comma 15, del d.lgs.75/2017, relative alle procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, in possesso dei titoli richiesti per l'accesso dall'esterno.

Preso, quindi, atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2020.

Dato atto che, in merito alla verifica delle situazioni di soprannumero e/o eccedenza di cui all'art. 33 del d.lgs.165/2001 sono state acquisite le relazioni dei singoli Dirigenti/Responsabili attraverso le quali si giunge alle seguenti conclusioni:

- *non sono individuate situazioni di eccedenza o soprannumero nell'Ente.*

Dato atto che:

- a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 819 e seguenti della legge 145/2018, i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del medesimo articolo e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo: questo ente ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell'anno 2019 e rispetterà, con ogni probabilità, anche quelli del 2020;

- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014, come si evince dagli allegati al bilancio di previsione 2020, tenendo conto della deroga al rispetto del limite di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale attuativo dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/219 e s.m.i.;
- l'ente ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 27/02/2020 il piano di azioni positive per il triennio 2020/2022;
- l'ente con la presente deliberazione effettua anche la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs.165/2001;
- questo ente ha adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 con delibera di Giunta n. 54 del 29/05/2020;
- l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n.267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- pertanto, questo ente non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale altrimenti prevista dall'art. 76 del D.L. 112/2008.

Verbale del Revisore dei Conti del 23 luglio 2020 – N. 14

Parere sulla proposta di delibera della Giunta Comunale avente ad oggetto:

MODIFICA PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2020/2022 (PTFP)
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 26 DEL 05/03/2020

Il sottoscritto dott. Daniele Pezzoli, nominato Revisore dei Conti del Comune di Ozzero (MI) con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 28 dicembre 2017, con decorrenza dal 30 dicembre 2017 per il triennio 2018 – 2020, chiamato ad esprimere un parere in merito alla proposta di delibera del Consiglio Comunale sopra indicata,

ESAMINATA la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto “Modifica piano triennale dei fabbisogni del personale 2020/2022 (ptfp) approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 05/03/2020”;

VISTA la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio ed allegata alla proposta di deliberazione in oggetto indicata;

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 15/11/2019 è stata approvata la nota di aggiornamento della proposta di Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020/2022, nella quale è presente, tra le altre programmazioni, quella del fabbisogno del personale 2020/2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 05/03/2020, sulla quale il sottoscritto Revisore esprimeva proprio parere favorevole con verbale n. 3 del 04/03/2020, veniva effettuata la “*Ricognizione annuale delle eccedenze di personale (ex art. 33 D. Lgs 165/2001), revisione struttura organizzativa dell’Ente – approvazione piano triennale dei fabbisogni di personale triennio 2020/2022*” in conformità alla previgente disciplina, nelle more della pubblicazione del decreto ministeriale attuativo dell’articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 e s.m.i., con la previsione delle seguenti azioni assunzionali: D 1 – Istruttore Direttivo Amministrativo contabile – part-time 91,90%;

CONSIDERATO che in data 27/04/2020, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 108, è stato emanato il decreto ministeriale 17/03/2020, attuativo dell’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i., che dispone l’entrata in vigore delle nuove norme con decorrenza dal 20 aprile 2020;

RITENUTO, quindi, opportuno per l’Ente procedere ad una modifica e integrazione della programmazione dei fabbisogni 2020/2022, alla luce delle novità introdotte in materia di capacità assunzionale dei comuni, come risulta dalla documentazione allegata alla proposta di delibera;

VISTA la modifica e integrazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2020/2022, di cui alla precedente deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 05/03/2020, alla luce delle novità introdotte dall’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 58/2019, e s.m.i., nonché del relativo decreto ministeriale attuativo del 17 marzo 2020, che prevede le azioni seguenti:

* anno 2020:

- assunzione entro il mese di Ottobre 2020, a tempo indeterminato e pieno, di n. 1 Agente Polizia Locale, Cat. C1, da assegnare all'Ufficio di Polizia Locale da reclutare mediante concorso, previa verifica della disponibilità di personale in sovrannumero ai sensi dell'art. 34-bis del d.lgs. 165/2001), in forza della programmazione di fabbisogno 2019;

- assunzione, a tempo indeterminato e pieno, di n. 1 Istruttore Direttivo – Amministrativo Contabile, Cat. D1, da assegnare al Servizio Finanziario da reclutare mediante concorso, previa verifica della disponibilità di personale in sovrannumero ai sensi dell'art. 34-bis del d.lgs. 165/2001);

* anno 2021:

- assunzione, a tempo indeterminato e pieno, di n. 1 Istruttore Direttivo – Amministrativo Contabile, Cat D1, da assegnare al Servizio Amministrativo da reclutare mediante concorso, previa verifica della disponibilità di personale in sovrannumero ai sensi dell'art. 34-bis del d.lgs. 165/2001), subordinatamente alla cessazione dal servizio per collocamento a riposo di n. 1 dipendente Categoria D6 – Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile. Tale assunzione sarà effettuata a valere sullo spazio assunzionale disponibile nel 2021, alla luce dei conteggi effettuati e che prevederanno nuovamente, in sede di prima applicazione, l'utilizzo dei dati finanziari relativi alle medesime annualità utilizzate per l'anno 2020 (La previsione dell'azione assunzionale predetta sarà inserita nella programmazione del fabbisogno 2021/2023, di prossima attuazione);

DATO ATTO che il costo delle assunzioni programmate, a valere sullo spazio assunzionale consentito dall'applicazione delle nuove norme, ammonta ad Euro 59.768,71 per l'anno 2020, come da prospetto allegato alla presente deliberazione;

DATO ATTO, inoltre, che le assunzioni previste e la dotazione organica risultante rispettano il limite massimo di spesa potenziale, identificato nel limite di contenimento della spesa di personale previsto dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006, anche alla luce della esclusione della spesa derivante dalle assunzioni effettuate a valere sul nuovo spazio assunzionale dell'ente ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.m. 17 marzo 2020;

DATO ATTO, infine, che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2020;

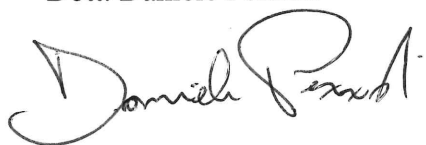
VISTO i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

ESPRIME

per quanto sopra esposto, PARERE FAVOREVOLE ai sensi dall'articolo 19, comma 8 della Legge n. 448/2001 relativamente alla congruità, coerenza ed attendibilità della proposta di delibera della Giunta Comunale sopra indicata ed invita l'Ente a proseguire sulla strada intrapresa, attuando tutte le misure necessarie al contenimento della spesa del personale in termini assoluti come previsto dalle disposizioni di legge vigenti.

Il Revisore dei Conti

Dott. Daniele Pezzoli



OGGETTO: MODIFICA AL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022 (PTFP) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 26 DEL 05/03/2020.

PARERI PREVENTIVI

art. 49 - D.Lgs. 267/2000

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

☒ favorevole

☐ contrario

Note o motivazioni di parere contrario:

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO BARONI LUIGI GIUSEPPE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

☒ favorevole

☐ contrario

Note o motivazioni di parere contrario:

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO BARONI LUIGI GIUSEPPE

SOTTO IL PROFILO DELLA CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Si esprime parere:

☒ favorevole

☐ contrario

N o t e o m o t i v a z i o n i d i p a r e r e c o n t r a r i o :

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. PEPE PAOLO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to VILLANI GUGLIELMO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PEPE PAOLO

☒ Pubblicata all'albo Pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

☐ Trasmessa in elenco ai capigruppo (in data 29/07/2020 prot. n. 4099.)

☐ Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n.)

Addì, **29/07/2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PEPE PAOLO

La presente copia è conforme all'originale depositato, composto da n. _____ facciate.

Addì, 29/07/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. Pepe Paolo

Il sottoscritto certifica che la suesesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to